

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006 (n. 2513-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2004
(Tabella 15)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (n. 2512-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

IN SEDE CONSULTIVA

I N D I C E

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

(2513-B) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004

(2512-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE:

– TOMASSINI (FI)	Pag. 3, 6, 7
BIANCONI (FI)	6
BOLDI (LP)	6
CARRARA (Misto-MTL)	6
DI GIROLAMO (DS-U)	6
SALINI (FI), relatore sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	3
SALZANO (UDC)	6
ULIVI (AN)	6

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Polare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente TOMASSINI

I lavori hanno inizio alle ore 18,45.

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 5) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513 (Tabella 15) e 2512, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della tabella 15 del bilancio – Stato di previsione del Ministero della salute – e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Prego ora il relatore, senatore Salini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 15 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

SALINI, *relatore sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, le modifiche introdotte dalla Camera alla manovra di bilancio aventi maggiore rilievo per il settore sanitario appaiono le seguenti.

I commi da 30 a 34 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria sono stati introdotti nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera come commi da 4 a 8 dell'articolo 10-*bis*. Essi incidono sulla disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale concede alle Regioni per la spesa sanitaria, al fine di consentire un miglioramento della liquidità che potrà affluire alle Regioni, sia perché dall'attuale misura di un dodicesimo mensile corrisposto in rate trimestrali le anticipazioni passano al 95 per cento delle somme spettanti per l'anno 2004, sia perché tali anticipazioni sono commisurate per tutte le Regioni all'ammontare della

spesa sanitaria stabilita per l'anno 2004, integrata dalle maggiorazioni previste dall'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001, mentre si fa riferimento alle somme stabilite nel precedente Accordo del 3 agosto 2000 (in materia, come il successivo, di livello della spesa sanitaria corrente) per la commisurazione proporzionale delle anticipazioni in mancanza della delibera CIPE relativa alla quota di Fondo Sanitario Nazionale spettante a ciascuna Regione a titolo perequativo.

In particolare, il comma 30 modifica, per il solo anno 2004, la disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale concede alle Regioni a Statuto ordinario, autorizzando il Ministero dell'Economia e delle Finanze la concessione di anticipazioni nella misura del 95 per cento delle somme previste per ogni Regione a titolo di IRAP e addizionale regionale IRPEF. Il comma 31 estende la nuova misura delle anticipazioni alle somme spettanti al medesimo titolo alle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Il comma 32 riafferma la subordinazione dei finanziamenti integrativi al rispetto dei vincoli e degli obblighi stabiliti in attuazione dell'Accordo Governo-Regioni in materia sanitaria dell'8 agosto 2001. Il comma 33 stabilisce che nelle more dell'adozione della deliberazione CIPE di commisurazione delle anticipazioni di tesoreria, seppure fino al 95 per cento, esse siano commisurate alle minori somme derivanti dall'Accordo del 3 agosto 2000. Il comma 34 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad operare sulle contabilità speciali i conguagli che si rendessero necessari in ragione della nuova disciplina delle anticipazioni e i recuperi relativi all'eventuale revoca a carico delle Regioni inadempienti.

Il comma 83 dell'articolo 3 ha inserito le cooperative sociali fra i soggetti che collaborano con il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio, accanto alle associazioni, alle comunità terapeutiche ed ai centri di accoglienza già previsti nella precedente stesura: ha inoltre previsto l'istituzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'apposita commissione per la valutazione dell'idoneità dei soggetti che collaborano con il Dipartimento.

Il comma 107 dell'articolo 3, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003) agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato e agli ospedali classificati («ospedali classificati religiosi»). Tali istituti potranno quindi avvalersi delle risorse del Fondo, istituito dal predetto decreto-legge presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di incentivare l'affidamento di servizi ausiliari a soggetti esterni.

Il comma 127 dell'articolo 3, introdotto con il cosiddetto «maxi emendamento», autorizza un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 per la realizzazione del «Parco della Salute e delle nuove Molinette» di Torino, al fine di integrare l'attività dei poli di eccellenza ospedaliera con la ricerca scientifica avanzata.

Il comma 144 dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna alla regione Lazio, a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I

di Roma 65 milioni di euro per il 2004, 60 milioni di euro per il 2005 e 75 milioni di euro per il 2006, in attuazione della previsione contenuta nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001 nella parte in cui impegna il Governo ad emanare i provvedimenti necessari a riconfermare la riconduzione delle attività svolte dalle aziende ospedaliere alla programmazione regionale e in attuazione del Piano di risanamento del Policlinico Umberto I per gli anni 2002-2004 predisposto dalla regione Lazio. Lo stesso comma assegna inoltre 5 milioni di euro a favore dell'ospedale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo.

Il comma 145 dell'articolo 3, introdotto durante l'esame in Aula del cosiddetto «maxiemendamento», reca una norma interpretativa, prevedendo che la reversibilità dell'assegno di indennizzo – di durata quindicennale – introdotto dalla legge n. 210 del 1992 sia concessa solo in caso di morte dell'avente diritto causata direttamente da complicità di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Il comma 147 dell'articolo 3, sempre introdotto nel corso dell'esame in Aula del «maxiemendamento», prevede che siano analizzati anche gli effetti finanziari della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in sede di monitoraggio della spesa sanitaria: il tavolo di monitoraggio è previsto dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001. Il comma in esame dispone solo che le risultanze di tale analisi siano sottoposte all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Passando all'esame dell'articolo 4, il comma 169, corrispondente al comma 3 dell'articolo 58 del disegno di legge A.C. 4489-A, relativo alle procedure per l'immissione in commercio di medicinali ad uso umano, reca una disposizione volta a garantire tempi certi e più rapidi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, in conformità alla normativa comunitaria: si fa riferimento alla direttiva 2001/83/CE che prevede un termine massimo per l'autorizzazione al commercio di 210 giorni dalla domanda convalidata (al proposito, tale direttiva è fra quelle contenute nella legge comunitaria per il 2002 da attuare con decreto legislativo) e al Regolamento CE n. 1084 del 2003, di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° ottobre 2003. Il comma 170 dell'articolo 4, corrispondente al comma 4 dell'articolo 58 del disegno di legge A.C. 4489-A, autorizza lo stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'assolvimento dei compiti inerenti il coordinamento di attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute e la gestione dei registri nazionali: già la fi-

nanziaria per il 2001 aveva stanziato 15 miliardi di lire per il 2001 e il 2002 e la finanziaria per il 2003 aveva stanziato 4 milioni di euro per il solo 2003.

Il comma 236 dell'articolo 4, introdotto durante l'esame in Aula del cosiddetto «maxiemendamento», autorizza le fondazioni IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e gli IRCCS non trasformati in fondazioni a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio per ripianare i debiti pregressi maturati al 31 ottobre 2003: le modalità di attuazione sono disposte con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici. Si ricorda che il decreto legislativo n. 288 del 2003 dispone il riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e prevede, come aspetto prioritario, la condivisione tra Ministero della salute e le Regioni sia della trasformazione degli istituti pubblici in fondazione sia della definizione dei loro organi di gestione: secondo i dati del Ministero della salute, attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento scientifico sono in totale 31 (15 di diritto pubblico e 16 di diritto privato).

Premesso quanto sopra, propongo di esprimere un rapporto favorevole alla 5^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del rapporto favorevole alla 5^a Commissione.

Resta ora da conferire il mandato al relatore di trasmettere alla 5^a Commissione il rapporto favorevole con osservazioni, nei termini testé enunciati, sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Salini.

DI GIROLAMO (*DS-U*). A nome del mio Gruppo, dichiaro il voto contrario.

SALZANO (*UDC*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole.

ULIVI (*AN*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole.

BIANCONI (*FI*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole.

CARRARA (*Misto-MTL*). Dichiaro il voto favorevole, a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti la proposta che ho testé enunciato.

È approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per quanto di nostra competenza è così concluso.

I lavori terminano alle ore 18,55.

